



Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

23_5_3_AVV_AG REG ERSA DECR 40 ERWINIA_004

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA - Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica - Pozzuolo del Friuli (UD)

Decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica n. 40 del 19 gennaio 2023. Applicazione del decreto ministeriale 13 agosto 2020: aggiornamento della zona cuscinetto per *Erwinia amylovora*, agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, inerente le norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 agosto 2020 riguardante i criteri per il mantenimento di aree indenni per l'organismo nocivo *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee, nel territorio della Repubblica italiana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.263 del 23 ottobre 2020;

CONSIDERATO il decreto del direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica n. 60 del 28 gennaio 2022 che abroga i decreti del direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica di applicazione, nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di provvedimenti recanti norme di lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali abrogate;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del giorno 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" che individua il Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA quale struttura regionale individuata per le finalità di cui al d.lgs.19/2021;

CONSIDERATE le richieste per l'ottenimento dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per le zone protette per le specie ospiti di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. pervenute al Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica da parte delle ditte vivaistiche

operanti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed iscritte al Registro ufficiale degli Operatori professionali di cui agli artt. 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031;

RITENUTO di dover procedere all'istituzione di una "zona cuscinetto" ai sensi del decreto ministeriale 13 agosto 2020;

CONSIDERATI gli esiti della sorveglianza ufficiale nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. Nell'intero territorio delle Amministrazioni comunali di Buia, Majano ed Osoppo è istituita la "zona cuscinetto" ai sensi del decreto ministeriale 13 agosto 2020, al fine di consentire la produzione di materiali di moltiplicazione di *Amelanchier Med.*, *Chaenomeles Lindl.*, *Cotoneaster Ehrh.*, *Crataegus L.*, *Cydonia Mill.*, *Eriobotrya Lindl.*, *Malus Mill.*, *Mespilus L.*, *Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.*, *Pyracantha Roem.*, *Pyrus L.* e *Sorbus L.* (di seguito piante specificate) idonei ad essere commercializzati con i passaporti delle piante di tipo ZP, così come definiti dagli artt. 78 e seguenti del regolamento (UE) 2016/2031.
2. Nella "zona cuscinetto" è istituito ufficialmente un regime particolare di lotta all'organismo nocivo regolamentato *Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.* (di seguito organismo nocivo specificato) come meglio descritto nell'allegato I, parte integrante del presente decreto.
3. Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le prescrizioni e le disposizioni del regolamento (UE) 2019/2072 e del decreto ministeriale 13 agosto 2020.
4. Le operazioni di estirpo, asportazione di parti di piante, nonché la loro distruzione sono effettuate a cura e a spese dei proprietari dei siti dove sono impiantate le piante affette dall'organismo nocivo specificato, ovvero di chiunque abbia la disponibilità a qualsiasi titolo di tali piante.
5. La mancata applicazione delle disposizioni e delle misure fitosanitarie richiamate dal presente decreto sono sanzionabili secondo quanto previsto dall'art. 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.
6. Il presente decreto non è soggetto al controllo interno di ragioneria, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1.
7. Il presente atto verrà trasmesso integralmente al Servizio fitosanitario centrale presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale (MASAF) per il seguito di competenza.
8. Al fine di dare la massima divulgazione delle misure adottate, il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, ne sarà data evidenza sul sito web istituzionale dell'ERSA www.ersa.fvg.it, nonché sarà formalmente trasmesso alle Amministrazioni comunali interessate.

Pozzuolo del Friuli, 19 gennaio 2023

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
ing. Paolo Tonello

ALLEGATO I

Regime particolare di lotta all'organismo nocivo specificato istituito dal Servizio fitosanitario regionale del Friuli Venezia Giulia nella "zona cuscinetto", conformemente al punto 9, lettera d, dell'allegato X del regolamento (UE) 2019/2072.

- 1) L'impianto ad opera di Operatori professionali delle piante specificate è consentito esclusivamente con l'impiego di materiali di moltiplicazioni accompagnati da passaporti delle piante di tipo ZP.
- 2) L'autoproduzione delle piante specificate, svolta nell'esclusivo interesse di preservare la biodiversità e senza fini commerciali, è consentita unicamente con materiali di moltiplicazione reperiti all'interno delle zone protette e delle zone cuscinetto ufficialmente istituite per l'organismo nocivo specificato.
- 3) Dal 15 marzo al 30 giugno di ogni anno lo spostamento di alveari (*Apis mellifera* L.) verso la "zona cuscinetto" è consentita esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni particolari per le zone protette, come meglio definite nell'allegato X, punto 3, del regolamento (UE) 2019/2072.
- 4) La presenza di piante specificate con sintomi sospetti di colpo di fuoco batterico delle pomacee deve essere prontamente denunciata al Servizio fitosanitario regionale, indicando chiaramente il luogo e le piante interessate.
- 5) Le piante specificate gravemente compromesse devono essere estirpate senza indugio ed i residui vegetali devono essere tempestivamente distrutti.
- 6) Le piante specificate con sintomi lievi possono essere sottoposte ad una potatura di rimonda in sostituzione dell'estirpo, effettuando il taglio dei rami e delle branche colpite ad almeno 70 centimetri al di sotto della porzione risultata sintomatica.
- 7) Le piante risultate infette e le loro parti devono essere distrutte nel sito di rinvenimento tramite abbruciamento, qualora consentito dalle specifiche norme locali. In alternativa, appreso il parere del Servizio fitosanitario regionale, possono essere trattate similmente in un altro luogo adeguato, adottando tutte le misure di profilassi volte ad escludere ulteriori dispersioni dell'organismo nocivo specificato.
- 8) Gli strumenti di taglio, le attrezzature ed i mezzi che sono stati in diretto contatto con i materiali contaminati devono essere sterilizzati in loco per via chimica (e.g. alcol denaturato, ipoclorito di sodio, ecc.) o fisica (e.g. fiamma, raggi UV, ecc.).